

Le misure del Governo a sostegno dei lavoratori di aziende in crisi

Barbara Massara *Consulente del lavoro in Roma*

Tra le misure anti crisi varate dal Governo un ruolo importante è stato attribuito agli ammortizzatori sociali

L'articolo 19 del Dl n. 185 del 29 novembre 2008, al fine di proteggere i lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali, estende il ricorso all'indennità di disoccupazione alle categorie meno tutelate (dipendenti di aziende non soggette alla Cig, di imprese artigiane, nonché apprendisti). Per la relativa copertura finanziaria, la norma ricorre ad un sistema di co-finanziamento da parte degli enti bilaterali (con una partecipazione non inferiore al 20%), che sono enti costituiti all'interno delle organizzazioni sindacali e quindi previsti dalla contrattazione collettiva (compreso il fondo bilaterale della somministrazione di cui all'art. 12 del Dlgs n. 276/2003).

L'altro strumento di cui il legislatore dell'art. 19 decide di avvalersi per sostenere i redditi dei dipendenti delle aziende in crisi è quello dei trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale in deroga, per i quali sono state previste una serie di proroghe.

L'estensione della disoccupazione ordinaria con requisiti normali

In primo luogo viene estesa ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, dipendenti da aziende che non beneficiano della cassa integrazione guadagni, l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali.

In pratica, la scelta del legislatore, funzionale a proteggere i redditi dei dipendenti di aziende in difficoltà che non possono ricorrere all'ammortizzatore dell'integrazione salariale, già prevista nella legge n. 80/2005 e nella legge n. 247/2007, è quella di riconoscere loro l'accesso alla disoccupazione, sebbene non siano lavoratori licenziati ma solo temporaneamente sospesi dal rapporto di lavoro.

Il ricorso alla prestazione previdenziale è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- l'intervento finanziario in misura non inferiore al 20% da parte dell'Ente Bilaterale;

- il possesso da parte del lavoratore dei requisiti ordinariamente previsti per l'accesso alla prestazione. Ricordiamo a tale fine che per poter beneficiare dell'indennità i dipendenti devono essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data, in questo specifico caso, di sospensione dal rapporto di lavoro.

L'indennità è concessa per un massimo di 90 giornate nell'anno solare.

L'articolo 19 prevede poi i casi di esclusione dall'accesso alla prestazione:

- lavoratori coperti dalla cassa integrazione guadagni;
- contratti a tempo indeterminato con periodi di sospensione già programmati;
- contratti part-time di tipo verticale;
- sospensione o perdita dello stato di disoccupazione.

L'estensione della disoccupazione con requisiti ridotti

Viene invece esteso l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti ai lavoratori di aziende artigiane e ai dipendenti di agenzie di somministrazione utilizzati presso imprese artigiane, sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Anche in questo caso, per riconoscere la prestazione devono sussistere le seguenti condizioni:

- l'intervento finanziario in misura non inferiore al 20% da parte dell'Ente Bilaterale;
- il possesso da parte del lavoratore dei requisiti ridotti previsti per l'accedere all'indennità (almeno 78 giornate lavorate nell'anno precedente, assicurati da almeno due anni e con almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda).

L'indennità è riconosciuta per un massimo di 90 giornate nell'anno.

Al pari della disoccupazione con requisiti ordinari, l'accesso è precluso ai lavoratori coperti da Cig, a quelli con contratto a tempo indeterminato con programmati periodi di sospensione, ovvero ai contratti part-time di tipo verticale, nonché in tutti i casi di sospensione o perdita dello stato di disoccupazione.

La disoccupazione agli apprendisti

La lettera c) del comma 1 dell'art. 19 riconosce per la prima volta agli apprendisti, sospesi per crisi aziendali/occupazionali ovvero licenziati, l'accesso alla prestazione della disoccupazione ordinaria con requisiti normali, subordinandolo, anche in questo caso, all'intervento finanziario degli enti bilaterali (in misura non inferiore al 20%).

La misura, introdotta in via sperimentale per il triennio 2009-2011, è destinata ai lavoratori assunti con qualifica di apprendista alla data del 29 novembre scorso (data di entrata in vigore del decreto) e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata, ed ha una durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato.

La comunicazione obbligatoria del datore di lavoro

L'accesso all'indennità di disoccupazione da parte dei nuovi soggetti individuati dal decreto legge è subordinato all'invio da parte dei datori di lavoro al Centro per l'impiego ed all'Inps di una dichiarazione della sospensione dell'attività lavorativa e dei relativi motivi, nonché dei nominativi dei lavoratori interessati (che devono a loro volta aver reso dichiarazione di disponibilità ai centri per l'impiego).

Una volta ricevuta questa comunicazione, il Centro per l'impiego tempestivamente, e comunque non oltre i 5 giorni successivi, comunica alle Agenzie per il lavoro ex art. 4, Dlgs n. 276/2003 i nominativi dei lavoratori sospesi, in quanto disponibili al lavoro ovvero all'inserimento in un percorso formativo finalizzato alla ricollocazione nel mondo professionale.

Un'indennità ai co.co.pro.

Il comma 2 dell'art. 19 introduce, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, in favore del collaboratore a progetto (art. 61, comma 1, Dlgs n. 276/2003) iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata Inps (cioè senza altra forma di previdenza obbligatoria), una somma pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, subordinatamente alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- deve lavorare per un solo committente;
- nell'anno precedente deve aver percepito un reddito oltre i 5.000 euro ma non superiore al minimale contributivo annuo degli artigiani e commercianti (che per il 2008 è pari ad euro 13.819);
- nell'anno precedente ed in quello di riconoscimento dell'indennità devono risultare accreditati presso la Gestione Separata almeno tre mesi di contribuzione;

- nell'anno di riconoscimento dell'indennità deve svolgere la sua attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi;
- nell'anno precedente non devono risultare accreditati almeno due mesi di contribuzione.

La procedura, le risorse finanziarie e le disposizioni attuative

La definizione delle modalità di attuazione delle nuove misure, delle procedure di comunicazione all'Inps (in qualità di ente deputato al monitoraggio ed obbligato a comunicarne le risultanze al Ministero del lavoro), nonché della ripartizione dei limiti di spesa è rimessa ad un decreto Lavoro-Finanze da emanare nei successivi 60 giorni dall'entrata in vigore del Dl.

La copertura finanziaria delle nuove misure è garantita dal fondo per l'occupazione ex Dl n. 148/1993 (attraverso versamenti da parte dell'Inps nel bilancio statale, utilizzo delle maggiori entrate), nonché dagli enti bilaterali. Per questi ultimi sono i contratti collettivi delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a stabilire le risorse minime da destinare a livello nazionale. Interventi straordinari in favore dei lavoratori sospesi di aziende in crisi, compresi gli apprendisti ed i collaboratori a progetto, possono essere disposti anche da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000.

Le proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga

Destinatari delle risorse stanziata per gli ammortizzatori in deroga sono, precisa il comma 8 dell'art. 19 del Dl n. 185/2008, i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e determinato), compresi gli apprendisti ed i somministrati.

Il comma 9 prevede la proroga degli interventi di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale in deroga, concessi in base alla Finanziaria 2008, nei casi di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali (anche per settori ed aree specifici che saranno individuati con apposite intese o accordi in sede governativa), qualora il piano di gestione delle eccedenze abbia comportato una riduzione di almeno il 10% del numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti scaduti nel 2008.

La proroga sarà disposta con apposito decreto ministeriale e comporta il riconoscimento di un trattamento ridotto, rispetto a quello iniziale, del 10% (in occasione della prima proroga), del 30% per la seconda e del 40% nelle successive.

A partire dalla terza proroga è prevista come obbligatoria la frequenza di specifici programmi di

Gli ammortizzatori sociali della manovra in sintesi

1. L'estensione dell'indennità di disoccupazione

- ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali da aziende non coperte dalla cassa integrazione (disoccupazione con requisiti normali);
- ai lavoratori di aziende artigiane e di agenzie di somministrazione utilizzati presso imprese artigiane sospesi per crisi aziendali o occupazionali (disoccupazione con requisiti ridotti);
- agli apprendisti sospesi per crisi aziendali/occupazionali o licenziati, in via sperimentale per il triennio 2009-2011 (disoccupazione con requisiti normali).

2. L'indennità *una tantum* ai co.co.pro. in misura pari al 10% del reddito dell'anno precedente è riservata ai collaboratori a progetto in possesso dei seguenti requisiti:

- reddito oltre i 5.000 euro ma non superiore al minimale annuo di reddito (che per il 2008 è pari ad euro 13.819);
- almeno tre mesi di contribuzione accreditati nell'anno precedente ed in quello di riconoscimento dell'indennità;
- nell'anno di riconoscimento dell'indennità svolgono l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi.

3. Gli ammortizzatori sociali in deroga

- proroga dei trattamenti di Cigs, mobilità e disoccupazione speciale in deroga, concessi ai sensi della Finanziaria 2008, in caso di piano di gestione delle eccedenze che abbia comportato una riduzione di almeno il 10% del numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti scaduti nel 2008;
- proroga al 31.12.2009 della Cigs per le aziende commerciali ed agenzie di viaggi con oltre 50 dipendenti, ed istituti di vigilanza con più di 15;
- proroga al 31.12.2009 dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti;
- proroga al 31.12.2009 dei contributi in favore delle imprese escluse dalla Cig che stipulino contratti di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro.

reimpiego organizzati dalla regione, ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.

In via generale è stabilito che il ricorso ai trattamenti degli ammortizzatori in deroga è subordinato alla firma da parte del lavoratore di un apposito patto di servizio presso i Centri per l'impiego competente, patto che sarà definito da un decreto di prossima emanazione.

Il rifiuto della sottoscrizione del patto comporta per il dipendente la perdita di qualsiasi erogazione di tipo retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro.

Cigs per le imprese commerciali > 50 dipendenti

Anche per il 2009, nei limiti della spesa stanziata, è prorogato l'accesso alla Cigs ed alla mobilità alle imprese commerciali con oltre 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e tour operators con più di 50 dipendenti, nonché alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Lavoratori portuali

Ai lavoratori portuali che prestano servizio temporaneo nei porti, è concessa un'indennità a cari-

co dell'Inps pari alla misura del trattamento massimo di Cigs (ed alla relativa copertura figurativa), nonché agli assegni del nucleo familiare.

L'Inps erogherà queste somme, previa acquisizione da parte del Ministero dei trasporti di un elenco recante il numero delle giornate di mancato avviamento al lavoro, distinto per singola impresa o agenzia.

La proroga della cd. piccola mobilità

Anche per il 2009, per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, è prevista la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità.

La proroga del contributo per i contratti di solidarietà

È prorogato al 31.12.2009 il contributo ex art. 5, commi 5 e 8, del Dl n. 148/1993 convertito nella legge n. 236/1993 riconosciuto in favore delle imprese non soggette alla cassa integrazione guadagni che abbiano stipulato contratti di solidarietà.

Il contributo, erogato per un periodo massimo di due anni, è pari alla metà del monte ore retributivo non corrisposto dalle aziende a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.